

| |
|--|
| COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza |
| - 1 APR 2022 |
| Prot. N 5958 |

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D. Lgs 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)-

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 076 DEL 31/03/2022

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione ex art.253 3° comma TUEL, per le riunioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione, anche in videoconferenza dopo il 31 marzo 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 17,30, si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr.Vincenzo Aloe e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dell'OSL, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e smi, ed al provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 4/5/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti i componenti dei sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio (Presidente),
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta (Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente e segretario verbalizzante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

RICHIAMATO

l'art.73, comma 1, del Decreto Legge 17/30/2020 n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie(omissis), il cui tenore è il seguente: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio , ove previsto, o dal Sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute (omissis)";

CONSIDERATO

Che gli indirizzi stabiliti dall'art.73 citato, hanno interessato tutti gli altri organi collegiali e non, degli Enti pubblici nazionali e locali, comprese le Commissioni straordinarie di liquidazione, nominate con Decreto del Presidente della Repubblica , su proposta del Ministero dell'Interno, quali organismi dello Stato-comunità poste al servizio degli enti locali dissestati;

Che questo OSL con Provvedimento del Presidente prot.5872 del 4 maggio 2020, ha adottato le *"Misure di semplificazione in materia di organi collegiali e Disciplina delle modalità di riunione della Commissione Straordinaria di Liquidazione in videoconferenza ex art.73 D.L. n.18/2020"*;

Che il 31 marzo 2022, cessa lo stato di emergenza sanitaria richiamato dall'art.73 del D.L. n.18/2020 e smi, e che per poter continuare a tenere le riunioni dell'OSL anche da remoto è necessario dotarsi di un nuovo atto organizzativo ai sensi dell'art.253, 3° comma del TUEL;

DATO ATTO

Che è coerente con i processi di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, con il codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005 e smi), la regolazione attraverso atti autoorganizzativi degli Enti locali delle sedute degli organi collegiali con modalità da remoto o in videoconferenza;

Che lo stesso art.73, comma 1, del D.L. n.18/2020 e smi, prevede implicitamente che gli enti locali possano avvalersi di tale facoltà non solo in fase emergenziale, affermando che *“ i consigli dei comuni (omissis), che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e di tracciabilità..”*;

Che l'art.12 del D.Lvo 07 marzo 2005 n.82 e smi, prevede che *“ 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art.14 bis, comma 2, lettera b)”*;

Che autorevole dottrina riconosce la legittimità delle riunioni dei consigli e degli giunte comunali da remoto o in modalità mista anche dopo il 31 marzo 2022, in quanto il TUEL ed il Codice dell'Amministrazione digitale assegnano ampia autonomia agli Enti (Cfr.Luigi Olivieri, “Consigli e giunte da remoto anche dopo il 31 marzo “, articolo su Italia oggi, Rubr. Enti Locali, del 11 marzo 2022,pag.36)

RITENUTO

Di adottare un apposito atto di autorganizzazione volto a disciplinare a regime la possibilità che l'OSL possa riunirsi in videoconferenza, anche dopo la cessazione della emergenza sanitaria da COVID-19, prevista il 31.03.2022, in conformità all'art.253, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000 e smi;

DATO ATTO

Che la pandemia da COVID-19, risulta a tutt'oggi ancora molto acuta, soprattutto in Calabria, con tassi di positività ancora alti che inducono a continuare ad adottare le misure minime di prudenza;

VISTA

La proposta di schema di atto di autorganizzazione per la gestione, anche da remoto o in videoconferenza, delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con D.P.R. 30 dicembre 2019, redatta ai sensi dell'art.253,3° comma, del D.Lgs n.267/2000 e smi.;

RICHIAMATI:

- gli artt. 253-258 del D. Lvo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i.;
- l'art.73 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in legge 24/04/2020 n.27 e smi, recante: *"Semplificazioni in materia di organi collegiali"*;
- l'art.12 del D.lgs. 07/03/2005 n.82 e smi

DELIBERA

- 1-La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- di approvare lo schema di atto di autoorganizzazione per la gestione anche da remoto o in videoconferenza, delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi dell'art.253, 3° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e smi, e dell'art.12 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e smi;
- 3-Di demandare al servizio Affari generali e di supporto all'OSL del Comune di Belvedere Marittimo di provvedere agli ulteriori adempimenti;
- 4-Di incaricare l'Ufficio di Segreteria comunale di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Cosenza, al Commissario Straordinario ed al Segretario Generale;
- 5-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e s.m.i., e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs n.267/2000 a cura dell'Ufficio di Segreteria comunale;
- 6-Di dare atto che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione o conoscenza del presente atto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

La seduta è tolta alle ore 18,45

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Antonio Coscarelli (Presidente) f.to digitalmente

Antonietta Chiellino (Componente) f.to digitalmente

Vincenzo Aloe (Componente verbalizzante) f.to digitalmente

ATTO DI AUTOORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DA REMOTO O IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO- Redatto ai sensi dell'art.253, 3° comma del D.lgs n.267/2000 e smi e dell'art.12 del D.lgs n.82/2005 e smi-

ART.1-Finalità

1.Il presente atto di autoorganizzazione è redatto ai sensi dell'art.253 , 3° comma, del D.lgs n.267/2000 e smi, e dell'art.12 del D.Lgs n.82/2005 e smi. Esso è finalizzato a disciplinare lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione (da adesso OSL), oltre che in presenza presso la sede Municipale del Comune di Belvedere Marittimo (da adesso Comune), anche da remoto o in videoconferenza con gli strumenti tecnologici previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale.

ART.2 _Modalità

1.Le sedute si svolgeranno in videoconferenza in modalità sincrona, con la possibilità per tutti i componenti di parteciparvi da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune , in modo simultaneo ed in tempo reale, con l'utilizzo di piattaforme on line idonee abilitate alla multivideocomunicazione, messi a disposizione dall'Ente e/o dai componenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e comunque idonei a garantire l'identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

2.La sede della riunione in videoconferenza è virtuale, essendovi la possibilità che tutti i componenti siano collegati da località diverse dalla sede dell'Ente.

3-La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento in videoconferenza secondo le modalità indicate nel presente atto.

4.Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le istruzioni di accesso al programma utilizzato o alla piattaforma telematica adottata per il collegamento in videoconferenza.

ART.3 – Validità delle sedute

1-Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente dell'OSL ed al segretario della seduta, che potrà essere anche un componente dell'OSL, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire in modalità simultanea alla seduta , alla discussione e alla votazione

sugli argomenti all'ordine del giorno.

2-La seduta dopo la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti e l'appello nominale da parte del Segretario della seduta, è dichiarata valida dal Presidente.

3-La seduta si intende aperta appena dichiarata valida dal Presidente, che ne dà atto espressamente nel verbale, che la seduta si svolge con la modalità in videoconferenza, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in videoconferenza e di una parte in presenza presso la sede dell'Ente.

4.Le modalità di intervento sono definite all'inizio della seduta dal Presidente, che propone a tutti i presenti o collegati in videoconferenza l'ordine degli interventi, al termine dei quali si passerà alla votazione palese per appello nominale.

5-La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente che dà atto che non ci sono altri punti da discutere e/o deliberare e dell'ora di chiusura e con l'incarico conferito al Segretario verbalizzante di trasmettere le deliberazioni approvate con votazione e sottoscritte digitalmente alla segreteria del Comune.

ART.4 – Trasmissione documenti per l'esame, la lettura e la sottoscrizione digitale.

1-i documenti e le proposte di deliberazione e relativi allegati, verranno trasmessi preventivamente a tutti i componenti, a cura del segretario della seduta e/o dai singoli componenti, con i sistemi telematici che garantiscano la sicurezza dei dati e del loro trattamento, la riservatezza e la tutela dei dati personali in conformità con Codice dell'Amministrazione digitale e con il Regolamento UE n.679/2016.

2.Alla fine della lettura degli atti da deliberare i componenti provvederanno a sottoscriverle con firma digitale, sul testo trasmesso telematicamente ai componenti dal segretario della seduta.

ART.5 -Interruzioni e disfunzione dei collegamenti

1-In caso di temporanea interruzione o disfunzione dei collegamenti in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario verbalizzante secondo le modalità sopraindicate.

2-In caso di impossibilità di ripristinare i collegamenti e quindi di consentire la seduta in videoconferenza, il Presidente dispone il rinvio della seduta ad altra ora o ad altra data, da comunicarsi a tutti i componenti ai loro indirizzi pec.

ART.6 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto si fa esplicito rinvio alle disposizioni del

Codice dell'Amministrazione digitale.

LA COMMISSIONE

Coscarelli Antonio


Chiellino Antonietta

Aloe Vincenzo

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sull'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art 124 c. 1 del T.U. 267/2000 e resterà pubblicata per quindici giorni consecutivi

Belvedere Marittimo, lì

01 APR. 2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

